



COMUNE DI BARENGO

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele, 39 – 28010 – Barengo (NO) - Tel. 0321 99 71 34 fax 0321 99 73 75

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PER IL MIGLIORAMENTO ESTETICO
E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO
E DELLE CASCINE E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE**

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.09.2011)

Art. 1– Finalità

L'Amministrazione Comunale intende promuovere significativi interventi finalizzati al recupero e al rinnovo delle tinteggiature di fabbricati siti all'interno del centro abitato e delle Cascine e nuclei di antica formazione del Comune di Barengo.

A tal fine, l'Amministrazione Comunale promuove iniziative tendenti a fornire contributi per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Art. 2 – Delimitazione dell'ambito di applicazione

Il presente regolamento trova ambito di applicazione nel centro abitato e nelle caschine e nuclei di antica formazione, così come delimitati nel P. R. G. C. vigente nonché per quegli edifici anche al di fuori di tale ambito che rivestono caratteristiche di pregio architettonico e/o ambientale nonché particolare rilevanza nei confronti delle tipologie più significative dell'intorno edificato come identificati in cartografia di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 4.1.12 delle n.t.a.. Detti contributi verranno concessi per l'esecuzione di opere riguardanti il restauro completo delle facciate degli edifici e precisamente: per il ripristino o rappezzo dell'intonaco esistente, per la tinteggiatura dell'intero sviluppo verticale della facciata, degli infissi e delle ringhiere dei balconi, per il ripristino e messa in risalto ed il decoro degli elementi architettonici e per l'eventuale ripristino, ove necessario, delle lattonerie, con elementi in rame.

La quantificazione delle opere avverrà con la misurazione vuoto per pieno della facciata semplice, cioè senza aggiunta della superficie delle ringhiere considerate a tutti gli effetti come non costituenti superficie separata ma integrata nella facciata, con l'esclusione di quelle parti di superficie che presentino materiali non soggetti a pitturazione e che abbiano un'incidenza sulla parete superiore al 10% della superficie complessiva.

Art. 3 – Beneficiari del contributo

Possono beneficiare del contributo previsto i proprietari e/o utilizzatori dei fabbricati di cui al punto precedente che abbiano provveduto ai lavori di tinteggiatura secondo le modalità di cui ai punti seguenti. Il richiedente può beneficiare di un solo contributo, anche in presenza di più immobili.

Art. 4 – Modalità per la richiesta di contributo

Il richiedente dovrà produrre domanda in carta resa legale su apposito stampato, unitamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività o Comunicazione di Manutenzione per attività edilizia libera, alla quale dovrà allegare documentazione fotografica costituita da stampe formato 13x18, breve relazione tecnica sulle modalità di applicazione, riferimenti cromatici conformi alle prescrizioni del P.R.G.C. e del regolamento edilizio vigenti, nelle more della redazione del Piano del Colore.

La documentazione preliminare da allegare alla domanda di ammissione al contributo è costituita da una relazione illustrativa dei lavori da eseguire, dei materiali che si intendono utilizzare e dei colori scelti per la tinteggiatura.

La documentazione definitiva per la concessione del contributo sarà costituita da:

- dichiarazione di fine lavori;
- autocertificazione che i lavori eseguiti sono quelli specificati nella relazione illustrativa;
- fattura quietanzata della ditta esecutrice dei lavori;
- parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale redatto dopo sopralluogo e verifica dei lavori.

Qualora l'intervento interessi parti dell'immobile in comproprietà, per accedere al contributo la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i comproprietari. Il contributo sarà erogato a ciascun proprietario in proporzione alla quota di rispettiva comproprietà, salvo che i comproprietari non indichino irrevocabilmente nella domanda un referente unico, al

quale versare l'intero contributo, autorizzandolo a riscuotere e quietanzare in rappresentanza di tutti i comproprietari.

Art. 5 – Ammontare del contributo

Per l'esecuzione degli interventi di tinteggiatura dei fabbricati sono previsti i seguenti lavori:

Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura fissa di:

- 10,00 €/mq per le facciate, in caso di esecuzione lavori da parte di una ditta specializzata e previa presentazione della relativa fattura quietanzata come di seguito precisato;
- 4,00 €/mq per le facciate, in caso di esecuzione lavori in economia diretta da parte del proprietario laddove consentito dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il contributo sarà erogato su misurazione e verifica del tipo di tinta applicata e regolare esecuzione dell'Ufficio Tecnico Comunale, con un massimo pari ad € 1.500,00 per ciascun intervento, fino alla concorrenza massima della spesa impegnata dal Consiglio Comunale per tali contributi.

L'importo massimo totale di cui ai commi precedenti, viene stabilito dall'Amministrazione Comunale durante ogni anno finanziario, in funzione delle disponibilità di bilancio.

Nel caso in cui le istanze superassero le risorse finanziarie a bilancio, al fine di garantire una paritaria distribuzione delle risorse ai cittadini richiedenti il contributo sarà erogato su base proporzionale in funzione delle superfici delle facciate entro la somma massima di € 1.500,00.

Art. 6 – Erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato con deliberazione dell'organo competente ad avvenuto collaudo e rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le domande di ammissione ai contributi devono essere presentate al Comune entro il termine fissato dal manifesto che sarà predisposto a cura dell'Amministrazione Comunale. L'ammissione od il diniego motivato viene comunicato entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione. L'esecuzione delle opere in difformità da quanto previsto o prescritto, o la mancata ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti, comportano la decadenza dal contributo.

L'ufficio tecnico provvederà alla determinazione del definitivo importo ammesso a contributo secondo i criteri previsti dal presente regolamento, previa attestazione della regolarità dei lavori eseguiti e ne determina l'erogazione a favore del richiedente.

Una nuova istanza di contributo sarà accoglibile, sullo stesso fabbricato, solo dopo 5 anni per le facciate dei fabbricati.

Art. 7 – Edifici di particolare pregio

E' facoltà dell'Amministrazione promuovere iniziative per il recupero e la valorizzazione di edifici che, per le loro caratteristiche di pregio e per la loro collocazione sul territorio, vengono ritenuti, su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale in base alla documentazione risultante dagli studi costituenti il P.R.G.C. più significativi per il patrimonio artistico comunale.

Per tali edifici il contributo potrà essere determinato caso per caso in relazione al tipo di intervento proposto.

ART.8 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	pag. 2
Art. 2 – Delimitazione dell’ambito di applicazione	pag. 2
Art. 3 – Beneficiari del contributo	pag. 2
Art. 4 – Modalità per la richiesta di contributo	pag. 2
Art. 5 – ammontare del contributo.....	pag. 3
Art. 6 – Erogazione del contributo.....	pag. 3
Art. 7 – Edifici di particolare pregio	pag. 3
Art. 8 – Disposizioni finali.....	pag. 3